

Accise. Il decreto legislativo che recepisce le regole Ue

Nessuno sconto per il furto di prodotti alcolici e tabacchi

Antonio Iorio

■ Nuove modalità di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo attraverso l'utilizzo del documento di accompagnamento elettronico. Nei casi di furti o rapina di prodotti in regime sospensivo non ci sarà più l'abbuono dell'imposta, prescrizione differenziata per i tabacchi rispetto agli altri prodotti. Sono alcune delle novità introdotte con il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/118/Ce in materia di accise e che verrà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» oggi o domani.

Si tratta di un profondo restyling del settore, sia di tipo

formale (negli anni molte norme modificate non erano inserite nel testo unico delle accise) sia sostanziale. Ora, invece, la disciplina di tutti i prodotti, tabacchi compresi, viene ricondotta nel Testo unico.

Proprio per l'inserimento dei tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiam-

miferi, all'interno del Testo unico, viene aggiornata la definizione di "accisa", cioè dell'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati. È stato eliminato il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo. Nella nozione di «Amministrazione finanziaria» viene ricompresa anche quella dei monopoli (gestione dell'accisa sui tabacchi e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi). Resta ferma, invece, la competenza delle Dogane per l'imposta sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcolici e sulle bevande alcoliche e per le altre imposte indirette differenti da quelle di competenza dei monopoli.

Tra gli eventi che generano l'obbligazione tributaria è introdotta anche l'estrazione dal sottosuolo. In passato, invece,

si faceva riferimento solo a fabbricazione e importazione.

In caso di furto o rapina di prodotto in sospensione di imposta non si potrà più beneficiare dell'abbuono dell'accisa, in quanto non è possibile impedire l'immissione in consumo di tali prodotti. Resta fermo invece l'abbuono per i casi fortuiti o di forza maggiore.

La circolazione dei prodotti in regime sospensivo deve avvenire con un documento amministrativo elettronico, la merce deve essere scortata da una copia stampata del medesimo o da qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale codice consentirà in ogni momento della circolazione di effettuare i controlli relativi alla spedizione. In caso di discordanza tra i dati riportati nella copia stampata e quelli inseriti nel sistema informatizzato, faranno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

Se al momento della spedi-

zione o del ricevimento il sistema informatizzato nazionale dovesse essere indisponibile, le merci saranno scortate da un documento cartaceo contenente gli stessi elementi del documento elettronico. Non appena il sistema informatizzato risulterà disponibile verranno inseriti i relativi dati.

Per quanto concerne, invece, la prescrizione del credito da parte dell'amministrazione, i termini restano differenziati: dieci anni per i tabacchi e cinque per gli altri prodotti, nonostante il contrario parere formulato dalla commissione parlamentare in sede di esame del decreto che richiedeva l'unificazione, in cinque anni, dei due termini.

In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dalla scoperta del fatto illecito mentre in ipotesi di esercizio dell'azione penale il termine è sospeso e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.